Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1967, n. **1008**.
Disciplina della vendita delle mandorle amare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (*Prunus communis* forma amara) allo stato sfuso.

Art. 2.

E' consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e di mandorle amare, purchè queste ultime non siano presenti in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.

La miscela può essere posta in vendita al dettaglio soltanto in confezione chiusa all'origine, congegnata in modo da non poter essere utilizzata dopo l'apertura. Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la dizione: « contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per cento riferito al peso ».

Art. 3.

Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 4.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministero della sanità secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — RESTIVO — REALE — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 10 novembre 1967, n. **1009.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« All'articolo 23, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti lettere *e*) e *f*):

" *e*) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;

f) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione " ».

All'articolo 13, la lettera *c*) del Modello II punto V (Allegato *A*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

— non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa/positiva (3); ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — FANFANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1010.**

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura del triennio di applicazione sono aggiunti quelli di:

Istituzioni di storia dell'arte;

Strutture spaziali e relative sperimentazioni;

Sociologia urbana ed economia dello spazio;
Pianificazione territoriale urbanistica;
Elementi tecnici dell'urbanistica.

Art. 26. — Relativo agli esami di laurea è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli studenti di architettura la tesi consiste nella elaborazione di un progetto architettonico ed urbanistico o di uno studio attinente alle materie indicate all'art. 29; il laureando, entro il mese di febbraio comunicherà al preside l'argomento della tesi e quelli di tre sottotesi vistati dai professori che assegnarono gli argomenti ».

Art. 27. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli studenti architetti la tesi e le sottotesi devono essere svolte con la guida dei professori che assegnarono gli argomenti ».

Art. 29. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli studenti di architettura, l'argomento della tesi di laurea deve riguardare una delle seguenti materie:

A - Composizione architettonica
B - Urbanistica
C - Caratteri distributivi degli edifici
D - Caratteri stilistici e costruttivi dei moumenti
E - Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni, o Scienza delle costruzioni.

Gli studenti, unitamente alla tesi di laurea dovranno svolgere tre sottotesi su argomenti relativi ai seguenti gruppi di materie:

1 - Composizione architettonica
- Estimo ed esercizio professionale
2 - Architettura degli interni, arredamento e decorazione
- Caratteri distributivi degli edifici
3 - Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti
- Restauro dei monumenti
4 - Urbanistica
5 - Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni
- Scienza delle costruzioni
6 - Fisica tecnica
- Impianti tecnici.

Per coloro che scelgono le tesi *B, C, D, E* è obbligatorio che una delle tre sottotesi sia del gruppo 1 e precisamente di composizione; per coloro che scelgono la tesi *E* è obbligatorio che una delle tre sottotesi sia del gruppo 3; per coloro che scelgono la tesi *A, B, C, D* è obbligatorio che una delle 3 sottotesi sia del gruppo 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 41 relative alla Scuola di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris » sono abrogate e sostituite dalle seguenti concernenti il ripristino del corso di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris ».

Corso di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris »

Art. 41. — Il corso di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris » comprende i seguenti insegnamenti:

Elettrotecnica generale e complementare
Misure elettriche
Impianti elettrici
Costruzioni elettromeccaniche
Comunicazioni elettriche

integrati da insegnamenti singoli su argomenti speciali.

Il direttore del corso è il titolare di elettrotecnica. In sua mancanza il direttore è nominato dal Consiglio della facoltà di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico ed è suddiviso in due sezioni: elettromeccanica e comunicazioni.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria od in fisica.

L'esame finale consiste in una prova scritta ed in una orale.

A chi abbia compiuto il corso e superato tutti gli esami prescritti viene rilasciato un certificato degli esami superati.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque professori di ruolo, di un libero docente e di un membro estraneo all'insegnamento, scelto fra gli ingegneri che ricoprano cariche direttive in uffici tecnici dello Stato o che abbiano raggiunta meritata fama nel libero esercizio della professione.

Possono venire ammessi al corso anche gli ufficiali di artiglieria, genio e marina anche se sprovvisti del diploma di ingegnere ».

Art. 53. — Relativo alla scuola diretta a fini speciali in scienze ed arti grafiche è modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La durata del corso di studi è di anni tre.

Possono esservi ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturità classica, scientifica o artistica o diploma di abilitazione tecnica o magistrale o di titoli ritenuti equipollenti dal Consiglio di facoltà, nonchè gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana aventi titoli riconosciuti equipollenti dal medesimo Consiglio di facoltà ».

Art. 56. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento sono:

nel 1° anno di corso:

Matematica
Fisica
Cultura generale nel campo della stampa
Storia della scrittura
Tipologia nel campo della stampa
Disegno.

nel 2° anno di corso:

Merceologia nel campo della stampa
Meccanica
Tecniche della stampa
Composizione della stampa
Economia
Studio degli stampati.

nel 3° anno di corso:

Aziendologia nel campo della stampa
Diritto e legislazione nel campo della stampa
Metodi della riproduzione grafica
Prove sui materiali usati nella stampa
Terminologia tecnica nel campo della stampa (1° quadrim.)
Tecnica editoriale (2° quadrim.)

Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche sia nella Scuola sia presso stabilimenti grafici ».

Art. 59. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi al secondo corso, gli iscritti debbono aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del primo corso e superato almeno quattro esami del 1° corso.

Per essere ammessi al terzo corso, i provenienti dal 2° corso debbono aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del 2° corso ed aver superato tutti gli esami del 1° corso ed almeno quattro del secondo ».

Art. 60. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, consistente nella redazione di una monografia su argomento assegnato da docente della scuola scelto dal candidato e nella sua discussione, gli iscritti dovranno aver seguito tutti i tre corsi, superato gli esami su tutti gli insegnamenti di essi ed aver compiuto con esito favorevole le prescritte esercitazioni pratiche ».

Dopo l'art. 66 viene aggiunto il seguente nuovo articolo concernente la scuola di perfezionamento in elettrotecnica.

Art. 67. — La scuola di perfezionamento in elettrotecnica ha la durata di due anni e comprende i seguenti insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Torino per la laurea in ingegneria elettrotecnica:

Complementi di matematica
Elettrotecnica I
Elettrotecnica II
Misure elettriche
Impianti elettrici I
Macchine elettriche
Controlli automatici
Elettronica applicata
Impianti elettrici II
Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici

e due delle seguenti quattro materie, scelte tra quelle non ancora seguite dall'allievo nella precedente carriera scolastica:

Costruzioni elettromeccaniche
Applicazioni elettromeccaniche
Impianti idroelettrici
Impianti nucleo e termoelettrici.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Inoltre saranno impartiti corsi di lezioni su argomenti speciali precisati ogni anno dal Consiglio di facoltà in base allo sviluppo della scienza elettrotecnica e indicati sull'apposito manifesto del corso.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze di carattere monografico, da esercitazioni e prove teoriche e sperimentali, da ricerche scientifiche e da visite e sopralluoghi.

Alla scuola di perfezionamento in elettrotecnica possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in fisica e gli ufficiali delle forze armate che si trovino in possesso dei requisiti necessari per essere iscritti al terzo anno della facoltà di ingegneria.

A domanda degli interessati, il direttore della scuola, su parere favorevole del Consiglio di facoltà, può ammettere gli allievi direttamente al secondo anno, in base al loro *curriculum* di studi e ad eventuali esami di ammissione e può eventualmente esentarli da quegli esami prescritti nel programma che vengono riconosciuti equivalenti ad altri già da loro sostenuti.

All'esame finale, consistente in una prova orale con discussione di un lavoro di carattere teorico e sperimentale svolto dal candidato, possono essere ammessi i laureati in ingegneria od in fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1011**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

Cristallografia
Chimica analitica strumentale
Chimica delle sostanze organiche naturali;

Per l'indirizzo organico-chimico-fisico:

Cristallografia
Chimica analitica strumentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1012**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate della autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164, è modificato nel senso che il penultimo comma, e cioè: « Per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica: Tecnologie generali dei materiali » è soppresso.

Art. 165, è modificato nel senso che le disposizioni concernenti l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti); in ingegneria meccanica; in ingegneria elettrotecnica; in ingegneria elettronica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Nel triennio degli studi applicativi per il corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti) sono obbligatori i seguenti insegnamenti comuni a tutte le sezioni:

1) Scienza delle costruzioni
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine
3) Fisica tecnica
4) Elettrotecnica
5) Idraulica
6) Tecnologie dei materiali e chimica applicata
7) Tecnica delle costruzioni
8) Architettura tecnica
9) Topografia
10) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
11) Architettura e urbanistica tecniche
12) Geotecnica
13) Materie giuridiche ed economiche (semestrale)
13') Estimo (semestrale)
14) Complementi di scienza delle costruzioni.

Sono inoltre obbligatori:

Nel corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile:

15) Architettura e composizione architettonica
16) Ponti
17) Composizione urbanistica

e a scelta dello studente:

Primo gruppo:

18) Unificazione e meccanizzazione dell'azienda edile (semestrale)
18') Complementi di costruzioni in cemento armato (semestrale)
19) Impianti tecnologici per l'edilizia
20) Architettura industriale.

Secondo gruppo:

18) Storia dell'architettura (semestrale)
18') Tecnica della circolazione stradale (semestrale)
19) Costruzioni idrauliche
20) Pianificazione territoriale.

Nel corso di laurea in ingegneria civile - sezione idraulica:

15) Costruzioni idrauliche
16) Idromeccanica applicata
17) Costruzioni marittime
18) Idraulica agraria
19) Idrografia e idrologia

e a scelta dello studente:

Primo gruppo:

20) Igiene applicata all'ingegneria (semestrale)
20') Impianti per acquedotti e fognature (semestrale)

Secondo gruppo:

20) Utilizzazioni idrauliche (semestrale)
20') Organizzazione e meccanizzazione dei cantieri (semestrale)

Terzo gruppo:

20) Idrometria (semestrale)
20') Macchinario idraulico (semestrale).

Nel corso di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti:

15) Ponti
16) Costruzioni marittime
17) Tecnica ed economia dei trasporti
18) Tecnica della circolazione ed organizzazione dei trasporti

e a scelta dello studente:

Primo gruppo:

19) Complementi di costruzioni in cemento armato (semestrale)
19') Complementi di ponti (semestrale)

Secondo gruppo:

19) Complementi di costruzioni stradali (semestrale)
19') Apparecchi di sollevamento e trasporto (semestrale).

Nel triennio di studi applicativi per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti insegnamenti:

1) Scienza delle costruzioni
2) Meccanica applicata alle macchine
3) Fisica tecnica
4) Elettrotecnica
5) Idraulica
6) Chimica applicata
7) Macchine
8) Costruzioni di macchine
9) Impianti meccanici
10) Tecnologia meccanica
11) Termodinamica applicata
12) Progetti di macchine
13) Macchine speciali
14) Misure meccaniche
15) Costruzioni industriali
16) Scienza dei materiali
17) Meccanica delle vibrazioni
18) Economia ed organizzazione aziendale
19) Macchine per la lavorazione dei metalli (sem.)
19') Elementi costruttivi delle macchine (sem.)

Sono inoltre previsti i seguenti gruppi di materie a scelta dello studente:

Primo gruppo:
20) Tecnica ed economia dei trasporti
21) Propulsione marittima, aerea spaziale.

Secondo gruppo:
20) Centrali elettriche
21) Impianti nucleari.

Terzo gruppo:
20) Principi di regolazione automatica
21) Tecnica del freddo.

Quarto gruppo:
20) Elementi costruttivi degli autoveicoli
21) Complementi di costruzione di macchine.

Nel triennio di studi applicativi per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono obbligatori i seguenti insegnamenti:

1) Scienza delle costruzioni
2) Meccanica applicata alle macchine
3) Fisica tecnica
4) Elettrotecnica
5) Idraulica
6) Complementi di matematica
7) Materiali per l'elettrotecnica
8) Misure elettriche
9) Macchine elettriche
10) Elettronica applicata
11) Impianti elettrici
12) Macchine
13) Lavorazioni meccaniche (sem.)
13') Elementi di costruzione di macchine (sem.)
14) Telecomunicazioni
15) Automatismi e regolazione
16) Costruzioni elettromeccaniche
17) Misure sulle macchine e sugli impianti
18) Trasmissione dell'energia elettrica
19) Economia ed organizzazione aziendale

e a scelta dello studente:

Primo gruppo:
20) Trazioni elettriche
21) Grandi utilizzazioni

Secondo gruppo:
20) Centrali elettriche
21) Tecnica delle alte tensioni

Terzo gruppo:
20) Elementi di fisica nucleare
21) Impianti nucleari.

Nel triennio di studi applicativi per il corso di laurea in ingegneria elettronica sono obbligatori i seguenti insegnamenti:

1) Scienza delle costruzioni
2) Meccanica delle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica
4) Elettrotecnica
5) Componenti elettronici
6) Complementi di matematica
7) Materiali per l'elettrotecnica
8) Misure elettriche
9) Macchine elettriche
10) Elettronica applicata
11) Campi elettromagnetici e circuiti
12) Comunicazioni elettriche
13) Controlli automatici
14) Lavorazioni meccaniche (sem.)
15) Complementi di fisica
16) Complementi di elettrotecnica
17) Misure elettroniche
18) Radiotecnica
19) Economia ed organizzazione aziendale

e a scelta dello studente:

Primo gruppo:
20) Telefonia e telegrafia
21) Microonde

Secondo gruppo:
20) Elettronica industriale
21) Calcolatori elettronici

Terzo gruppo:
20) Calcolatori elettronici
21) Elettronica biomedica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1013.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

17) Diritto pubblico dell'economia
18) Diritto bancario
19) Diritto della previdenza sociale
20) Dottrina generale del processo
21) Sociologia del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1014**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, con sede in Roma.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. **1015**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Sondrio.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Sondrio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1016**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto San Lorenzo - Centro italiano opere salesiane religioso - sociali », con sede in Roma.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto San Lorenzo - Centro italiano opere salesiane religioso - sociali », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1017**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo con quella dell'Assunta, nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 18 aprile 1967 relativo alla unione « acque principalis », per il periodo di cinque anni, della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in frazione Sassoguidano del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), con la Parrocchia dell'Assunta, in frazione Niviano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **1018**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Martiri Anauniesi, Sisinio, Martirio e Alessandro, nel comune di Trento.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Martiri Anauniesi, Sisinio, Martirio e Alessandro, in contrada Solteri del comune di Trento. Viene inoltre riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 ottobre 1966, relativo all'attribuzione alla Chiesa su indicata di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 4600 sul quale sorgono l'edificio sacro ed il fabbricato per le opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Nomina di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 23 gennaio 1967 e n. 28 del 1° febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Capo dello Stato del 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 29 maggio 1967, con il quale sono stati nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano i primi ventisette candidati dichiarati idonei nella graduatoria generale di merito approvata con decreto ministeriale 9 dicembre 1966;

Vista la lettera n. 26291 in data 31 maggio 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato alla Camera di commercio di Milano l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 29 maggio 1967, n. 133, del decreto presidenziale di nomina dei vincitori del concorso, affinchè, previa comunicazione agli interessati, provvedesse ad invitarli a prestare la prescritta cauzione entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina da parte della stessa Camera di commercio, per poter iniziare l'attività professionale;

Viste le dichiarazioni in data 14 giugno 1967 e 15 giugno 1967, con le quali il dott. Pasini Paolo Martino ed il dott. Berti Gianfranco, vincitori del concorso, hanno, rispettivamente, rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano e, pertanto, nei loro confronti deve essere revocata la nomina stessa;

Visto l'art. 13 della legge 23 maggio 1956, n. 515, che dà la facoltà al Ministro per il tesoro di nominare, in sostituzione dei rinunciatari, e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili, i concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, dalla Commissione esaminatrice;

Visto che il primo degli idonei da nominare, ai sensi del citato art. 13, dott. Giorgio Bertoloni, ha fatto preventiva esplicita rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, con istanza in data 28 luglio 1967, e che in conseguenza il candidato idoneo da nominare in virtù della norma di cui all'articolo 13 predetto è il dott. Alberto Pirovano, che segue immediatamente nella graduatoria generale di merito;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del dott. Paolo Martino Pasini e del dott. Gianfranco Berti, che hanno dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Art. 2.

E' nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 maggio 1956, n. 515, il dott. Alberto Pirovano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 184

(11353)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1964, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1964-1967;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del consigliere ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Mario De Martini;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il restante periodo del quadriennio 1964-1967, in sostituzione dell'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Mario De Martini, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è chiamato l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Tommaso Panegrossi, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 2 *A.S.F.D., foglio n.* 105

(11243)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1967.

Costituzione dei Collegi sindacali delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie Province.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'Assemblea dei delegati delle singole Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle predette Casse mutue di malattia con note n. 20285/SO del 7 luglio 1966 e n. 22943/SO del 9 agosto 1966;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate, per ciascuna Cassa mutua provinciale, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 3 aprile 1967, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 9582 dell'8 aprile 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dei Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali scaduti per trascorso quadriennio;

Decreta:

I Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Alessandria:

Milanese Franco, sindaco effettivo e Doglioli Giovanni, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Todaro Giuseppe, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Corsi Vitaliano, sindaco effettivo e Sassi Felice, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta:

Perino Basilio, sindaco effettivo e Dolando Alberto, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ciri Mario, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Barmasse Giovanni, sindaco effettivo e Grange Giusto, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo:

Lelli Giuseppe, sindaco effettivo e Baldinozzi Mario, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Zurli Fedele, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pianigiani Bruno, sindaco effettivo e Liberatori Angiolo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari:

Corazza Oronzo, sindaco effettivo e Benagiano Domenico, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Vincotto Tommaso, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Farace Luigi, sindaco effettivo e Marseglia Gaetano, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bergamo:

Donati Attilio, sindaco effettivo e Mori Luigi, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Perico Michele, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Tagliarini Francesco, sindaco effettivo e Frigeri Guido Pietro, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzano:

Demar Helmuth, sindaco effettivo e Ruedl Bruno, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Zilli Massimo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Figliuoli Vinicio, sindaco effettivo e Bazzanella Giuseppe, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta:

Pasquariello Nicola, sindaco effettivo e Bosso Pietro, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Salvati Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

De Crescenzo Michele, sindaco effettivo e Petito Francesco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Forlì:

Ravaglioli Bruno, sindaco effettivo e Partisani Cesare, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Corvucci Sesto, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Petrucci Giorgio, sindaco effettivo e Bonaguri Emidio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Frosinone:

Carfagna Emilio, sindaco effettivo e Arduini Guglielmo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Grandi Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Lucchi Vincenzo, sindaco effettivo e Verdone Aldo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Grosseto:

Talluri Emilio, sindaco effettivo e Rosi Franco, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Gallese Guido, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Romani Marcello, sindaco effettivo e Menchetti Livio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Imperia:

Lungo Piero, sindaco effettivo e Mòdena Luciano, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Martini Nicola, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Zaccarini Manlio, sindaco effettivo e Ghigliazza Giannino, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lecce:

De Stefano Mario, sindaco effettivo e Nemola Alessandro, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Giorgiani Giovanni, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Licchetta Pietro, sindaco effettivo e Capone Francesco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Mantova:

Muratori Renato, sindaco effettivo e Barozzi Giordano, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Segala Giovanni, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Badioli Agide, sindaco effettivo e Fantoni Luigi, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Milano:

Maggi Giuseppe, sindaco effettivo e Garuffi Michele, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 13 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Giussani Carlo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 13 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Guarnieri Giovanni, sindaco effettivo e Pavanello Alberto, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Modena:

Sighicelli Franco, sindaco effettivo e Ferrari Giancarlo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Lei Francesco, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gualtieri Gustavo, sindaco effettivo e Terzi Renzo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Padova:

Zecchin Millo, sindaco effettivo e Danesin Ettore, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Nalesso Davide, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bianchi Arnaldo, sindaco effettivo e Masetti Adolfo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Parma:

Soncini Giuseppe, sindaco effettivo e Poli Elder, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Quintavalla Paolo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Buzzi Graziano, sindaco effettivo e Fregoso Giovanni Battista, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma:

Remiddi Marcello, sindaco effettivo e Mosti Renzo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Romani Alessandro, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Lucci Luciano, sindaco effettivo e Trimani Marco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Salerno:

Somma Enrico, sindaco effettivo e Apostolico Antonio, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Basso Matteo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Salerno Antonio, sindaco effettivo e Ambrosio Gerardo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Vicenza:

Lanza Gabriele, sindaco effettivo e Corà Enzo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati nella riunione del 17 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Giacobbi Vittore, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pandolfo Giovanni, sindaco effettivo e Aschieri Adriano, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11065)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Lazio per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che il dott. Giovanni Martuscelli è stato nominato vice provveditore alle opere pubbliche di Roma in sostituzione del dott. Francesco D'Ambrosio, destinato ad altro servizio;

Ritenuto, pertanto, che il dott. D'Ambrosio, già membro di diritto, nella detta qualità, della cennata Commissione regionale di vigilanza deve essere sostituito nell'incarico in parola con il dott. Martuscelli, attuale vice provveditore alle opere pubbliche di Roma;

Decreta:

Il dott. Giovanni Martuscelli, vice provveditore alle opere pubbliche di Roma, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del dottor Francesco D'Ambrosio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: Mancini

(11336)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 28, 30 e 31 ottobre 1967, per effetto della astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nei giorni predetti, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dello evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatesi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è stabilito nei giorni 28, 30 e 31 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: Preti

(11656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1967:

Giordano Mario, notaio residente nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento.

Cerni Felice, notaio residente nel comune di Paolisi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Airola, stesso distretto.

Prozzo Mario, notaio residente nel comune di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Apice, stesso distretto.

Calè Clara, notaio residente nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia.

Confalonieri Giuseppe, notaio residente nel comune di Bonorva, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Castelleone, distretto notarile di Cremona.

Manavello Arrigo, notaio residente nel comune di Bono, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso.

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo.

(11648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Diritto internazionale » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11684)

Vacanza della cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11685)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Vinci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.404.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11519)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.961.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11520)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.522.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11521)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.645.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11522)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.885.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11523)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.135.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11524)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.239.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11525)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.144.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11526)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.038.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11527)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11515)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1967, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 209.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11516)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamon I e »

L'esplosivo da mina denominato « Dinamon I e » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con l'esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9351 in data 31 ottobre 1967, è stata prorogata fino al 30 novembre 1967, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1°-30 novembre 1967.

(11495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuta dispensa dall'ufficio, per raggiunti limiti di età, del notaio dott. Francesco Cao, è stato revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1967, a decorrere dal 18 settembre 1966, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Sondrio per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 agosto 1938.

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11496)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e quella pratica obbligatoria di dattilografia, qualora intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *c)* del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Alla Commissione sarà aggregato, per il solo svolgimento della prova pratica obbligatoria di dattilografia, un membro aggiunto.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova pratica obbligatoria di dattilografia i candidati che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica obbligatoria di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica obbligatoria di dattilografia costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a

parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove ed inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ed a quella pratica obbligatoria di dattilografia sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere le prove stesse.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Componimento di italiano.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.

3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigirsi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 23 ottobre 1967.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, addì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11499)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per titoli e per esami per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Servizi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati Servizi:

a) concorso per tre posti nel Servizio automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 32° anno di età;

b) concorso per due posti nel Servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 40° anno di età;

c) concorso per tre posti nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 32° anno di età;

d) concorso per due posti nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza) riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 40° anno di età;

e) concorso per tre posti nel Servizio di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 32° anno di età;

f) concorso per due posti nel Servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 40° anno di età.

In ciascuno dei predetti Servizi, i posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai sottufficiali in servizio permanente e viceversa.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente effettivo ed avere statura non inferiore a mt. 1,62 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8.

I sottotenenti di complemento che aspirano ai concorsi di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) del precedente articolo devono avere ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *b*) *d*) ed *f*) del precedente articolo devono essere in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte dai concorrenti su carta da bollo secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma (o servizio) e distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte, ed indirizzo della sua famiglia d'origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, un certificato (in carta legale) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

I Comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza

nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale. stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta dal direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Art. 9.

Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, sarà costituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Servizio per cui il concorso è indetto, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente del predetto Servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali in servizio permanente del predetto Servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di 20 punti, ripartiti come segue:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 4 punti per il titolo di studio;

c) 2 punti per eventuali altri titoli e benemerenze

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la Commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a dieci ventesimi per i titoli indicati alla lettera *a*).

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

b) una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del Servizio per cui il candidato concorre.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun Servizio, sono riportati negli allegati al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successivo decreto ministeriale. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L 400) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale ufficiale Esercito.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nello stesso ruolo e nello stesso anno solare con le norme della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1967
Registro n. 114, *foglio* 25

ALLEGATO N. 1

Programma degli esami di concorso per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio automobilistico

PROVA SCRITTA

La prova consisterà nello svolgimento di un tema su:

argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale;

uno o più brevi problemi tecnico-topografici (ad esempio: rettifiche e/o profili di itinerari, calcoli di pendenze ecc.).

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO
ARTE MILITARE

Tattica:

1. Lineamenti delle operazioni delle forze terrestri e delle forme che esse assumono.
2. Caratteristiche e lineamenti essenziali della battaglia difensiva e della battaglia offensiva.
3. Cenni su caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti di azione delle varie armi e specialità.
4. Cenni sulla cooperazione aereo-terrestre.

Organica:

5. Definizione e compiti dell'organica.
   L'ordinamento dell'Esercito.
   La circoscrizione militare territoriale.
6. L'addestramento: i cicli di istruzione.
7. Struttura delle GG.UU. elementari.
   Cenni su raggruppamenti e gruppi tattici.
8. Struttura organica delle Unità del Servizio automobilistico.

Logistica:

9. Compiti della logistica. Le funzioni logistiche.
   Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna.
   Riflessi in campo logistico, dell'impiego delle armi nucleari.
   Le scorte e le dotazioni.
10. Cenni sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi dei servizi di campagna nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.
11. Il Servizio della motorizzazione: caratteristiche, compiti, organi e loro funzionamento nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.
12. Lo stazionamento: forme ed elementi fondamentali.
    Il movimento per via ordinaria su automezzi: lineamenti dell'organizzazione del movimento. Cenni sugli organi della direzione della circolazione.
    Cenni sui compiti, struttura e funzionamento del battaglione movieri.

II GRUPPO
TEORIA, MOTORI, ORGANI DELL'AUTOTELAIO, TRAZIONE MECCANICA

Teoria motori:

1. Motori a carburazione ad accensione per scintilla.
   Organi ed elementi caratteristici. Ciclo teorico e pratico.
   Lavoro, potenza, rendimento. Curve caratteristiche. Diagramma della distribuzione.
2. Alimentazione del carburatore e carburazione. Rendimento volumetrico.
   Combustione. Difetti di carburazione.
3. L'accensione: sistemi ed organi. Accumulatori elettrici.
   Equipaggiamento elettrico.
4. La lubrificazione.
   Il raffreddamento.
5. Motori ad accensione spontanea per compressione. Differenze rispetto al motore a carburazione ad accensione per scintilla.
6. Motori a due tempi. Differenze rispetto a quelli a quattro tempi.
   Cenni sul motore Wankel a stantuffo rotante.

Organi dell'autotelaio:

7. L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Giunto od innesto a frizione. Vari tipi.
8. Il cambio di velocità. Vari tipi. Ingranaggi. Gruppo di rinvio.
   Cenni sui cuscinetti.
   Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi.
   Gruppo di riduzione. Differenziale. Semiassi. Ponte. Ruote e cerchi.
9. La direzione: organi e funzionamento.
10. La frenatura. Vari tipi di freni.
11. La sospensione. Molle. Ammortizzatori.
    Le carrozzerie: cenni sui vari tipi.

Trazione meccanica:

12. Resistenze che si oppongono al moto degli autoveicoli.
    Potenza necessaria per vincere le resistenze al moto.
    Marcia in terreno vario.
13. Le prestazioni di un autoveicolo. Lettura del diagramma delle prestazioni.
    Peso rimorchiabile.
14. Tempo di frenatura e distanza di arresto.
    Cenni sulle resistenze al moto dei veicoli cingolati e sul loro movimento.

III GRUPPO
MATERIE DI CONSUMO TECNOLOGIA

1. Benzina e gasolio: produzione e caratteristiche. Combustibili succedanei.
   Mezzi per la conservazione ed il trasporto.
2. Lubrificanti: produzione e caratteristiche.
3. Pneumatici. Coperture e camere d'aria. Misure delle coperture.
4. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
   Anticongelanti.
   Mezzi antincendio.

Tecnologia:

5. Nozioni sui metalli e sulle leghe metalliche. Proprietà.
6. Lega ferro-carbonio Gli acciai. Le ghise. Produzione.
7. Trattamenti termici degli acciai.
   Acciai speciali e loro caratteristiche.
8. Lavorazione a caldo dei metalli.
9. Cenni sulla lavorazione a freddo (a mano ed a macchina) dei metalli.

10. Nozioni sui legnami e sulle vernici.
11. Principali metalli e leghe impiegati nella fabbricazione dei veicoli.

Programma degli esami di concorso per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

ARTE MILITARE

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria corazzata e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni (o gruppi).

Logistica:

8. Compiti della logistica. I servizi della Brigata alpina e nelle minori unità. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e alla Divisione corazzata.
9. Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.
Marce. Movimenti motorizzati.
10. Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

II GRUPPO

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

1. Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministrativi locali.
2. Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti. Cauzioni.
4. Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.
5. L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.
6. Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare:

7. Scopi ed organizzazione dell'Amministrazione militare.
Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.
8. Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.
9. Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione custodia e movimenti dei fondi. Fondo scorta. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scritture e resa dei conti.
10. Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
11. Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.
12. Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario equipaggiamento servizio generale e cucina.
13. Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. Il servizio di matricola presso i Corpi.
14. Funzioni amministrative e contabili delle Direzioni e delle Sezioni staccate di Commissariato.

III GRUPPO

SERVIZIO DI COMMISSARIATO IN PACE E IN GUERRA

Servizio di Commissariato in pace:

1. Ordinamento del Servizio di Commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.
2. Attuale organizzazione dei Servizi di Commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.
Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.
3. Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.
Viveri di riserva: provvista; conservazione e rotazione. Magazzini di vettovagliamento e frigoriferi, organizzazione, funzionamento e compiti.
4. Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento.
Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti.
5. Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.
6. Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato

Servizio di Commissariato in guerra:

7. Gli organi del Servizio di commissariato nelle GG.UU.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni del Servizio.
8. Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razione viveri da combattimento. Razione viveri di riserva.
9. Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.
10. Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.
11. Cenni sulle requisizioni in guerra e sulle prede belliche.

Tecnologia e merceologia:

12. Principi generali sull'alimentazione. Bilancio energetico. Razione alimentare umana. Razione viveri del soldato.
13. Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi.
Altri cereali utili per la panificazione.
14. Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchinari. Farine di grano: abburattamento, caratteri, conservazione, avarie, adulterazioni.
15. Pane: resa, caratteristiche, difetti, conservazione. Macchinari ed attrezzature per la panificazione.
16. Caratteristiche della pasta alimentare e sua produzione.
17. Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Formaggio. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.
18. Carni. Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi di sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.
19. Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e carattestiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi, liquidi e gassosi.
20. Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.
21. Nozioni sulle attrezzature degli stabilimenti e sui mezzi mobili campali del Servizio di commissariato.

Programma degli esami di concorso per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di amministrazione

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivoltà almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

ARTE MILITARE

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della Divisione di fanteria corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei Reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.

Logistica:

8. Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
9. Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.
10. Lo stazionamento.
11. Le marce, i movimenti motorizzati.

II GRUPPO

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

1. I beni dello Stato: beni del demanio pubblico - beni patrimoniali.
2. I contratti dello Stato: Norme generali. I capitolati di oneri.
3. I procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.
4. Stipulazione e approvazione dei contratti. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui contratti. L'esecuzione dei contratti. I servizi in economia. Il collaudo dei lavori e delle forniture.
5. Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione in generale. Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
6. Le entrate: nozioni generali, fasi. Le spese: nozioni generali, fasi. Il rendiconto generale dello Stato.
7. L'organizzazione finanziaria dello Stato in generale. Vaglia del Tesoro, Servizio del portafoglio. Le contabilità speciali.
8. Conti amministrativi e conti giudiziali. I controlli. La responsabilità degli agenti e funzionari dello Stato.

Amministrazione e contabilità militare:

9. L'Amministrazione militare: compiti e caratteristiche.
10. Il decentramento dell'Amministrazione militare.
11. Gli agenti dell'Amministrazione militare: compiti e responsabilità.
12. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli Enti militari.
13. Le cariche e le funzioni amministrative dei Corpi.
14. Le Direzioni di amministrazione.
15. Organi di controllo interno ed esterno dell'Amministrazione militare.
16. Procedimenti e scritture contabili dell'Amministrazione militare.
17. Contratti e servizi ad economia.
18. Amministrazione e contabilità dei Reparti e Distaccamenti.
19. Gli assegni al personale dell'Amministrazione militare.
20. Le operazioni di cassa.
21. Il vettovagliamento. Le razioni. Le mense e gli spacci.
22. Le spese generali dei Corpi.
23. Il vestiario. Il casermaggio. Gli alloggiamenti. I combustibili.
24. La matricola del personale.
25. Le gestioni dei materiali.
26. I quadrupedi: matricola - mantenimento.
27. Le pensioni: nozioni generali.
28. Enti speciali: Ufficio amministrazione personali militari vari. Legioni Carabinieri. Scuole militari. Ospedali e stabilimenti sanitari. Direzioni e stabilimenti di commissariato. Distretti militari. Stabilimenti militari di pena. Istituto geografico militare.
29. Il Servizio di amministrazione in guerra. Organi: compiti e funzionamento.

III GRUPPO

NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO

1. Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.
2. Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche.
3. La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
4. Decreti e regolamenti.
5. Le persone. Persone fisiche. Capacità giuridiche e di agire. Cause modificatrici delle capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.
6. Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estensione.
7. Diritto di famiglia. Principi generali. Parentela e affinità. Matrimonio. Filiazione legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela, curatela. Adozione. Affiliazione.
8. Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinuncia della eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.
9. Diritto delle obbligazioni: Concetto e specio. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetti e requisiti.
10. Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.
11. Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione, azione surrogatoria; azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

12. Fonti del diritto costituzionale.
13. Tipi e forme di Stato.
14. Forme di governo.
15. I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.
16. La Costituzione della Repubblica Italiana.
17. La Corte Costituzionale.
18. I sistemi elettorali.
19. Fonti del diritto amministrativo.
20. Concetto di pubblica amministrazione.
21. Ordinamento amministrativo dello Stato.
22. Amministrazione attiva; consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.
23. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Consiglio superiore della magistratura.
24. Atti amministrativi.
25. Cenni sulla giustizia amministrativa.

NOZIONI DI ECONOMIA POLITICA SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA

Nozioni di economia politica:

26. Concetto ed oggetto.
27. Bisogni, beni, utilità, valore.
28. Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.
29. Politica economica di piano e programmazione economica.

Nozioni di scienza delle finanze:

30. Concetto e fonti.
31. I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche. Le partecipazioni statali.
32. Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica:

33. Concetto. Metodo.
34. Rilevazione - Elaborazione - Esposizione - Interpretazione dei dati.
35. Organi del Servizio statistico militare.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento — ROMA

Il sottoscritto . . . .
residente in (1) . . . . . . (prov. di . . . .)
via . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di sottotenenti in s.p.e. nel Servizio di . . (riservato (2) agli ufficiali di complemento di cui al decreto ministeriale in data 16 settembre 1967.

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . (prov. di . . . . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio .;

6) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data .

Firma (5) . . . . . .

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'Ente militare ove prestano servizio.

(2) oppure ai sottufficiali in s. p.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende.

(10826)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 89, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Bucci prof. Felice, primo ricercatore (ex coeff. 670), nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Cotta Ramusino prof. Fabio, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto predetto;

Boniforti prof. Luigi, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto predetto;

Cingolani prof. Enrico, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto predetto;

Borra Masi prof.ssa Ines, ricercatore aggiunto (ex coefficiente 402) nel ruolo della carriera dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto predetto.

Sono nominati membri supplenti:

Mariani Vicari dott.ssa Concetta, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto predetto;

Zavattiero dott.ssa Ione, ricercatore aggiunto (ex coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 250.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1967
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 252

(11359)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Prova scritta del pubblico concorso per esami e per titoli a quaranta posti di infermiere in prova

La prova scritta del pubblico concorso a quaranta posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1967, avrà luogo a Roma, alle ore 8 del giorno 30 novembre 1967, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(11675)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3228 del 19 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ascoli Piceno, dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo;

Monaldi dott. Italo, medico condotto di S. Benedetto del Tronto;

Juliani dott. Giuseppe, direttore di divisione dell'Amministrazione civile int.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 25 ottobre 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(11386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3400/6-Amm. in data 3 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 3402/6-Amm. in data 3 luglio 1967, con il quale, sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Romanelli Giancarlo vincitore della condotta medica di S. Martino sul Fiora del comune di Manciano ha rinunziato alla condotta assegnatali e che alla condotta stessa hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Modugno Gaetano che segue in graduatoria il vincitore e gli altri concorrenti rinunziatari della condotta medica di S. Martino sul Fiora del comune di Manciano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Modugno Gaetano è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Martino sul Fiora del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 28 ottobre 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(11442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sede delle prove di esame del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 02064 del 22 marzo 1967 e n. 06129 del 3 ottobre 1967, pubblicati nelle forme di legge, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Considerato che, per sopravvenute esigenze, occorre provvedere alla modifica della sede in cui saranno espletate le prove di esame;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le prove di esame del concorso pubblico in epigrafe specificato avranno luogo presso l'Istituto d'igiene dell'Università degli studi di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 24 ottobre 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(11361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2477 del 7 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S Mauro Forte;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'Ordine provinciale dei medici, della prefettura di Matera e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Pesce prof. dott. Vito Stefano, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Panetta dott. Antonio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Segreto dott. Francesco, medico provinciale capo;
Capriuolo dott. Giuseppe, direttore di sezione ff. della prefettura di Matera;
Tarantino ost. Maria Celeste, ostetrica condotta titolare del comune di Oliveto Lucano.

Segretario:
De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 28 ottobre 1967

Il medico provinciale: STERRANTINO

(11383)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2082 del 13 aprile 1966, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senise;
Esaminati i verbali di esame presentati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1090 del 21 febbraio 1967, e riscontratili regolari sotto il profilo della legittimità;
Visto l'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Anzilotta Giacomo punti 128,934

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 2 novembre 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6329 di pari data, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senise;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore della sede messa a concorso;
Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato viene dichiarato vincitore della sede a fianco dello stesso indicata:

Anzilotta Giacomo: Senise.

Il precitato viene nominato ufficiale sanitario in via di esperimento e dovrà assumere servizio il 1° dicembre 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 2 novembre 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(11502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 5 aprile 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 1231 del 15 marzo 1966;

Visto il proprio decreto n. 1906 del 5 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee;

Considerato che, a seguito di rinunzia delle vincitrici, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Puglianello e Pietraroia;

Ritenuto di dover provvedere a dichiarare vincitrici del concorso le candidate che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Cacciola Caterina: Puglianello;
2) Zarra Rosa: Pietraroia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 23 ottobre 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

(11387)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.